

COMM. TRIB. PROVINCIALE LECCO - 19/02/2012

Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 18 maggio 2011 il sig. Bi. Gi., ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco - ai fini IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, contributi previdenziali ed accessori relativi all'anno 2005.

Il ricorso trovava fondamento nei seguenti motivi di impugnazione

A- la notifica dell'atto era nulla ed inesistente e la nullità o inesistenza era insanabile, per mancanza della relata di notifica;

B- l'impugnato avviso di accertamento, equipollente all'atto di citazione in sede civile, doveva necessariamente indicare, tra l'altro, il codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco- ai sensi dell'art. 163, c. 3°, cpc, modificato dal D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito in Legge 24/2010, con conseguente sua espressa nullità ex art. 164 cpc;

C- l'Agenzia delle Entrate non aveva attivato la procedura di cui all'art. 44, 1° e 2° comma, e art. 45, DPR 600/1973, per cui l'avviso di accertamento era censurabile in quanto non rispettava il principio della collaborazione e della buona fede ex art. 10, comma 1°, L. 212/2000;

D- l'avviso di accertamento era privo di adeguata motivazione e non rispettava le garanzie del contribuente che aveva diritto ad essere informato delle ragioni che avevano giustificato la verifica subita;

E- l'Agenzia delle Entrate non aveva informato il contribuente delle ragioni delle verifiche in corso ex art. 12 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e che, in data 13 ottobre 2010, aveva emanato l'impugnato avviso di accertamento, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni, per produrre chiarimenti e deduzioni e senza addurre alcuna specificazione al riguardo relativamente ai richiesti motivi "di particolare e motivata urgenza";

F- la competenza territoriale per eventuali accessi, verifiche, segnalazioni, processi verbali, apparteneva, in via esclusiva, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Lecco, e non alla Direzione Regionale della Lombardia;

G- l'impugnato avviso di accertamento era affetto da illegittimità e insanabilità assoluta in quanto l'Ufficio aveva fatto ricorso al metodo induttivo pur non sussistendone i presupposti;

H- l'impugnato avviso di accertamento era nullo per insussistenza dei presupposti di legge, che prevedono la possibilità di procedere alla rettifica, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità, quando risultino irregolarità che emergono, in modo certo e diretto e non in via presuntiva;

Concludeva il ricorrente sostenendo che alla nullità dell'avviso di accertamento seguiva l'inapplicabilità delle sanzioni pecuniarie. Chiedeva di dichiarare nullo l'avviso di accertamento e di disporre prove testimoniali con riserva di indicazione dei testi. Il ricorrente, in via subordinata, chiedeva la rideterminazione, in diminuzione, del reddito imponibile, dell'IRAP e dell'IVA con l'inapplicabilità delle sanzioni. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Lecco eccependo che:

1- la notifica dell'avviso di accertamento effettuata come nel caso di specie, non comportava una inesistenza ma se mai una mera irregolarità superata dal fatto che il

contribuente, con l'impugnazione dell'avviso di accertamento aveva mostrato di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto ed aveva potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa;

2- in merito all'asserita mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento, osservava che la Cassazione aveva attribuito all'avviso di accertamento il carattere di provocatio ad opponendum, con la conseguenza della presenza di idonea motivazione tutte le volte in cui si poneva il contribuente nella situazione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali con la possibilità di contestare efficacemente sia l'an che il quantum;

3- la mancata attivazione della procedura di cui agli artt. 44 e 45 del DPR 600/73, non conduceva ad alcuna nullità né illegittimità. Il richiedere preventivamente informazioni ad enti locali costituiva infatti una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo;

4- l'omessa esibizione delle scritture contabili e le fatture di acquisto giustificava e faceva ritenere legittimo il ricorso all'accertamento induttivo;

5- Il mancato rispetto dei 60 gg dalla data di emissione del PVC prima dell'emissione dell'avviso di accertamento era la "segnalazione" e non un PVC e, pertanto, non trovavano applicazione le norme dello Statuto del Contribuente;

6- in merito alla contestazione riguardante la presunta carenza di competenza della DRE Lombardia con riferimento agli accessi domiciliari, osservava che tale aspetto riguardava dei profili non rilevanti in questa sede;

7- l'impossibilità di prove testimoniali era prevista dalla legge e non apparivano contrasti con principi costituzionali e norme internazionali;

8- le sanzioni irrogate non erano censurabili.

Concludeva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente in data 09.12.2010 depositava una memoria di replica, con la quale chiariva e ribadiva i motivi di opposizione.

Si da atto che il ricorso è stato discusso in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente propone ricorso avverso l'avviso di accertamento lamentando, tra l'altro, che l'atto era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla emissione dei verbali di accesso.

In particolare deduceva la violazione del comma 7, dell'art. 12, della L. n. 212 del 2000, che prevede "... dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. ..."

Come riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria, il termine che emerge dal citato art. 12, deve essere inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'amministrazione finanziaria, prima che essa pervenga alla emissione di un avviso di accertamento e, in tal senso, il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito. La Suprema Corte afferma, inoltre, che, in ipotesi di termine non perentorio, non avrebbe senso la previsione della possibilità, contemplate nella medesima norma, di emissione di

avviso prima del decorso del termine suddetto, solo in "casi di particolare e motivata urgenza".

Il ricorso, pertanto, nel merito del punto sopra indicato con la lettera E), deve essere accolto.

L'accoglimento della predetta eccezione è assorbente dell'esame di ogni altra questione sollevata.

La novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.